



**FONDERIE MARIO MAZZUCCONI S.P.A.**

*Sede Legale: Via Mazzini 10 - 24036 Ponte San Pietro (BG)*

Codice Fiscale e P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 00917730160

*R.E.A. BG-185696*

*Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.934.000,00*

*Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Maberfin S.p.A.*

\*\*\*

## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

**«Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023» di massimi nominali  
Euro 15.000.000,00**

**ISIN IT0005320756**

*Il presente prestito costituito da titoli di debito è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "Regolamento del Prestito") e, per quanto qui non specificato, dagli Articoli 2410 e ss. del Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società per azioni.*

### **1. Definizioni**

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente di seguito attribuito:

“**Agenzia di Rating**” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B, San Donato Milanese (MI).

“**Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune*).

“**Atto di Adesione al Mandato**” indica l’atto di adesione al Mandato a favore del Rappresentante per le Garanzie da sottoscrivere tra quest’ultimo e i futuri Portatori delle Obbligazioni, nella forma di cui al documento allegato al presente Regolamento del Prestito come Allegato A.

“**Atto di Privilegio Speciale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22 (*Privilegio Speciale*).

“**Atto di Privilegio Intesa Sanpaolo**” indica l’atto costitutivo di privilegio speciale ai sensi dell’Articolo 46 del TUB, del 29 novembre 2017, a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, n. rep. 59.744 n. racc. 13189, con il quale è stato costituito privilegio speciale in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., a garanzia del mutuo ipotecario per Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) concesso dalla sopracitata banca all’Emittente in data 29 novembre 2017;

“**Banca Agente**” indica BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano, ovvero il diverso soggetto incaricato dall’Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni ai sensi del successivo Articolo 19 (*Agente di Calcolo e di Pagamento*).

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di proprietà della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari, aziende e rami d’azienda, fermo restando che tale termine non includerà i beni oggetto dell’attività commerciale né i crediti commerciali derivanti da tale esercizio.

“**Bilancio Consolidato Maberfin**” indica il bilancio consolidato del Gruppo Maberfin redatto al 31 dicembre di ogni anno che sarà soggetto a revisione legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Bilancio Individuale**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente redatto al 31 dicembre di ogni anno che sarà soggetto a revisione legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Borsa di Vienna**” indica Wiener Börse AG, la società che gestisce il Terzo Mercato.

“**Cambio di Controllo**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*).

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Covenant Finanziario**” indica il seguente parametro finanziario calcolato sulla base dei valori risultanti dal Bilancio Consolidato Maberfin: Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Maberfin / EBITDA del Gruppo Maberfin (c.d. *Leverage Ratio*).

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2018;

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria Data di Pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in

favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso**” indica il 31 dicembre 2021, il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023 (Data di Scadenza).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda dei casi, (i) la data indicata nella Richiesta di Rimborso obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) ovvero (ii) la data indicata nella Comunicazione di Rimborso Anticipato facoltativo inviata ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Data di Verifica**” indica la data (i) che cade il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione, da parte dei competenti organi sociali, di ciascun Bilancio Consolidato Maberfin (giorno che non potrà in ogni caso essere successivo al 30 luglio di ciascun anno) ed (ii) in cui è calcolato e verificato il *Covenant* Finanziario relativo alla Data di Calcolo immediatamente precedente tale Data di Verifica.

“**Dichiarazione sul *Covenant* Finanziario**” indica la dichiarazione firmata da un rappresentante dell’Emittente debitamente autorizzato che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, del *Covenant* Finanziario, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo Maberfin e sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato Maberfin, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del Codice Civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in *leasing*, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide;
5. (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);
6. (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

“**Emittente**” indica Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Maberfin, con sede legale in Via Mazzini 10, Ponte San Pietro (BG), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale e P.IVA 00917730160, REA BG-185696, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 5.934.000,00 (cinque milioni novecento trentaquattromila/00).

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano o possano influire in modo determinante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o

sull'attività dell'Emittente e/o del Gruppo Maberfin in modo tale da compromettere significativamente la capacità dell'Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*).

“**FSP**” indica Fonderia S. Possidonio S.r.l., società costituita nella forma di società a responsabilità limitata ai sensi del diritto italiano, interamente controllata dall'Emittente, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Maberfin, con sede legale in Via Ciro Menotti 4, Ponte San Pietro (BG), 24036, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale e P.IVA 01661990364, REA BG-386764, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e Ponte San Pietro (Bergamo) e Vienna ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo Maberfin**” indica Maberfin – in qualità di società capogruppo – e le società dalla stessa controllate di volta in volta, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile), ivi incluso l'Emittente.

“**Hassan**” indica il Dott. Carlo Hassan, cittadino italiano, nato a Tripoli (Libia), il 18 marzo 1954, codice fiscale HSSCRL54C18Z326D, residente in Corso Vercelli, 1, Milano – 20144.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e/o interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione alle seguenti voci e con espressa esclusione di qualsiasi duplicazione di importi che possano rientrare in 2 (due) o più di tali voci:

- i. qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e *factoring pro solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, anche convertibili, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- ii. qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito finanziario in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale;
- iii. qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17;

- iv. qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da garanzie reali, fideiussioni o altre garanzie personali di natura simile, lettere di *patronage* forti e simili, per un importo pari a quello del debito garantito e con espressa esclusione delle garanzie richieste dalla legge e/o da pubbliche autorità;
- v. qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili; e
- vi. qualsiasi strumento finanziario derivato (diverso dai derivati conclusi nell'esercizio dell'ordinaria attività per finalità di copertura) fermo restando che nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” indica i soggetti di cui all'allegato II, parte 1 e 2, della direttiva 2014/65/CE (MiFID II). Tale definizione indica inoltre i soggetti di cui all'articolo 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti e all'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla definizione di “*clienti professional*” prevista dalla disciplina MiFID II.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*).

“**Maberfin**” indica Maberfin S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Ciro Menotti 4, 24036 Ponte San Pietro (BG), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo BG0307408, Codice Fiscale 00216750166, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 1.238.400,00 (un milione duecento trentottomila quattrocento/00).

“**Mandato**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, quotazione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Normativa Abusi di Mercato**” indica tutta la normativa, di rango comunitario e nazionale, applicabile in materia di abusi di mercato, ivi inclusa quella relativa alla gestione e comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e/o comunque regolamentate, quale risultante (i) dal Regolamento (UE) 596/2014, (ii) dai relativi Regolamenti e/o provvedimenti di attuazione, (iii) dalle applicabili normative nazionali di implementazione e (iv) dalle interpretazioni delle competenti Autorità Europee e Nazionali.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, quotazione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Operazioni Connesse al Piano Industriale del Gruppo Maberfin**” indica tutte le operazioni, di natura ordinaria o straordinaria, (i) previste e/o necessarie ai sensi del, e/o (ii) contemplate dal, e/o (iii) finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal, Piano Industriale del Gruppo Maberfin.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all'Emittente e/o alle Società Controllate:

- i. operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del Codice Civile o da norme ad esse analoghe per le società di diritto diverso da quello italiano);
- ii. operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 del Codice Civile (o di norme ad esse analoghe per le società di diritto diverso da quello italiano);
- iii. operazioni di riacquisto (diretto o indiretto) di azioni proprie o altre operazioni simili legate ad azioni proprie;
- iv. la cessione e/o il conferimento di aziende e/o di singoli rami di azienda; e
- v. costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e/o all'assunzione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione XI, articoli 2447-*bis* e seguenti, del Codice Civile.

**“Operazioni Straordinarie Consentite”** indica le seguenti operazioni, in relazione all’Emittente e/o alle Società Controllate, che potranno essere realizzate senza esplicita approvazione da parte dei Portatori delle Obbligazioni o del Rappresentante Comune (ove nominato), purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo:

- i. la Quotazione;
- ii. aumenti di capitale dell’Emittente ai sensi degli Articoli 2438 e seguenti del Codice Civile e altre operazioni caratterizzate da investimenti finanziari, industriali o istituzionali nel capitale dell’Emittente in un’ottica di medio-lungo periodo;
- iii. le fusioni poste in essere tra l’Emittente e altre Società Controllate, ovvero tra queste ultime, fermo restando che, per effetto di tale fusione, nel primo caso l’Emittente sia l’incorporante e, nel secondo caso, la società derivante dalla fusione resti comunque Società Controllata dall’Emittente;
- iv. la cessione e/o il conferimento di aziende e/o di singoli rami di azienda dell’Emittente a favore di Società Controllate od operazioni di *spin-off* in qualunque modo strutturate, purché gli elementi dell’attivo patrimoniale dell’Emittente oggetto di tali operazioni vengano acquisiti da Società Controllate;
- v. le Operazioni Straordinarie che siano previamente espressamente autorizzate dai Portatori dei Titoli o dal Rappresentante Comune (ove nominato); e
- vi. le Operazioni Straordinarie che siano Operazioni Connesse al Piano Industriale del Gruppo Maberfin.

**“Periodo di Interesse”** si intende – salve le ipotesi di rimborso previste all’Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) – il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

**“Piano Industriale del Gruppo Maberfin”** indica il piano industriale relativo al Gruppo Maberfin per il periodo 2017-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Maberfin in data 22 novembre 2017.

**“Portatori delle Obbligazioni”** ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, quotazione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Posizione Finanziaria Netta**” o “**PFN**” indica, in relazione al Gruppo Maberfin e sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato Maberfin, la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’Articolo 2424 del Codice Civile, ove applicabili):

- (a) (+) D1 obbligazioni (escluse quelle sottoscritte dai soci);
- (b) (+) D2 obbligazioni convertibili (escluse quelle sottoscritte dai soci);
- (c) (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, solo qualora non rientrino nella definizione di patrimonio netto rettificato;
- (d) (+) D4 debiti verso banche;
- (e) (+) D5 debiti verso altri finanziatori (compresi i debiti relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, limitatamente al capitale con esclusione della quota di interessi);
- (f) (+) D8 debiti rappresentati da titoli di credito;
- (g) (+) D10 debiti verso imprese collegate (se non incluse nel perimetro di consolidamento) limitatamente alla componente finanziaria;
- (h) (+) D.14 altri debiti relativi all’acquisto di partecipazioni, per il solo importo non ancora pagato;
- (i) (-) C.III 6) altri titoli;
- (j) (-) C.IV disponibilità liquide; e
- (k) (-) crediti verso società fuori perimetro di consolidamento derivanti da finanziamenti erogati verso tali società.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, quotazione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Prezzo di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 4 (*Valuta e prezzo di emissione*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende la data che cade il 30 giugno 2018.

“**Privilegio Speciale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, quotazione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato italiano o europeo (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato regolamentato o su un mercato non regolamentato italiano o europeo.

“**Rappresentante Comune**” indica il soggetto designato dai Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune*).

“**Rappresentante per le Garanzie**” indica Hassan, nominato ai sensi del Mandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 2414-bis, comma 3, del Codice Civile e dell’Articolo 46 del TUB, ovvero il diverso soggetto nominato dai Portatori delle Obbligazioni.

“**Regolamento del Terzo Mercato**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Terzo Mercato della Borsa di Vienna.

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Richiesta di Rimborso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*).

“**Società Controllate**” indica le società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile), dall’Emittente (inclusa FSP).

“**Sito Internet**” indica il sito *internet* <http://www.mazzucconi.com>;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Terzo Mercato**” indica il sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa di Vienna e relativo al *listing* di titoli di debito;

“**TUB**” indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e integrato.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, quotazione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Vincoli Ammessi**” indica, con riferimento all’Emittente e/o alle Società Controllate, i seguenti Vincoli:

- i. i Vincoli Esistenti;
- ii. i Vincoli già in corso di creazione, alla Data di Emissione, relativi a Beni acquisiti o in corso di acquisizione:
- iii. ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- iv. Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatarî dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- v. Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi e a garanzia dei finanziamenti concessi per la relativa acquisizione;
- vi. Vincoli costituiti su Beni nel contesto di una Operazione Straordinaria Consentita e/o una Operazione Connessa al Piano Industriale del Gruppo Maberfin; e
- vii. Vincoli costituiti in sostituzione dei precedenti Vincoli, a condizione che l’importo garantito dal Vincolo sostitutivo non ecceda l’importo garantito dal Vincolo originario.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione come meglio specificato all’Allegato C al presente Regolamento del Prestito.



“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale), su Beni.

## **2. Importo nominale dell'emissione, quotazione, taglio e forma delle Obbligazioni**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione da parte dell'Emittente di un prestito, per un importo nominale complessivo di massimi Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) (denominato «**Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023**») (il “**Prestito**”), costituito da massimi n. 1.500 (millecinquecento) obbligazioni al portatore (le “**Obbligazioni**”), del valore nominale unitario di Euro 10.000,00 (diecimila/00) in taglio non frazionabile (il “**Valore Nominale**”).

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni è IT0005320756.

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli Articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (i “**Portatori delle Obbligazioni**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni e comunicazioni di cui agli Articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

Le Obbligazioni sono destinate all'ammissione alle negoziazioni sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2412, comma 5, del Codice Civile.

Come meglio descritto all'Articolo 22 (*Privilegio Speciale*) del Regolamento del Prestito, a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni, alla (o in prossimità della) Data di Emissione, l'Emittente ed FSP hanno costituito con atto unilaterale un privilegio speciale (il “**Privilegio Speciale**”), ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 46, comma 1-*bis*, del TUB, su alcuni beni mobili dell'Emittente e di FSP, in favore del Rappresentante per le Garanzie, il quale agirà in nome e per conto dei Portatori delle Obbligazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile e dell'Articolo 46 del TUB, in conformità all'Atto di Privilegio Speciale allegato al Regolamento del Prestito *sub* Allegato B.

I sottoscrittori iniziali delle Obbligazioni, con apposito mandato stipulato alla (o in prossimità della) Data di Emissione (il “**Mandato**”), hanno infatti nominato Hassan, quale Rappresentante per le Garanzie degli attuali e futuri Portatori delle Obbligazioni, che agirà quale mandatario con rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile, all'Articolo 46 del TUB e al Mandato.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli Investitori Professionali.

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dall'1 febbraio 2018 al 7 febbraio 2018 (il “**Primo Periodo di Offerta**”). In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, sarà aperto un secondo periodo di offerta in ogni Giorno Lavorativo a partire dal 12

febbraio 2018 e fino al 26 giugno 2018 (il "**Secondo Periodo di Offerta**"). L'Emittente potrà, senza il consenso dei Portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere le Obbligazioni, in una o più *tranche*, fino all'importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Primo Periodo di Offerta, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse.

Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni emesse nel Secondo Periodo di Offerta sarà pari al Prezzo di Emissione (come *infra* definito) maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi maturati e non corrisposti rispetto alla Data di Godimento. Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 26 giugno 2018, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

L'Emittente potrà procedere in qualunque momento durante il Secondo Periodo di Offerta alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni, sospendendo l'accettazione di eventuali ulteriori richieste di adesione, al raggiungimento dell'ammontare nominale massimo del Prestito pari ad Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), dandone immediata comunicazione con le modalità di cui all'Articolo 25 (*Varie*).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Professionali e i Portatori delle Obbligazioni si impegnano a non cedere le Obbligazioni a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. Il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Professionali non è opponibile all'Emittente.

Il Portatore delle Obbligazioni che intenda cedere le Obbligazioni è responsabile della corretta cessione in caso di vendita a terzi e deve preventivamente accertarsi della qualifica di Investitore Professionale del cessionario, rispondendo dei danni eventualmente derivanti dalla cessione a soggetti che non rivestano tale qualifica.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 100 del TUF ed all'Articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

#### **4. Valuta e prezzo di emissione**

Il Prestito è denominato in Euro e gli Interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Ciascuna Obbligazione è emessa alla pari, ovvero al prezzo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale (il "**Prezzo di Emissione**").

## 5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso l'8 febbraio 2018 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

## 6. Durata

Il Prestito ha una durata dalla Data di Emissione fino al 31 Dicembre 2023 (la "**Data di Scadenza**") fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) ed Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*).

## 7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**") a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) ovvero Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento), calcolato sul Valore Nominale residuo non ancora rimborsato delle Obbligazioni (il "**Tasso di Interesse**").

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date: (i) la Data di Scadenza (esclusa); e (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) ovvero Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa), restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola di Interessi sarà determinato dall'Emittente con il supporto della Banca Agente moltiplicando il Valore Nominale residuo non ancora rimborsato di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato alla seconda cifra decimale: (a) per eccesso, nel caso la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a 5 (cinque) e (b) per difetto, nel caso in cui la terza cifra decimale sia minore di 5 (cinque).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interesse sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) ovvero Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*), il Prestito sarà di tipo *amortising*, con (i) preammortamento fino alla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2021 (inclusa) e (ii) successivo ammortamento alla pari in 3 (tre) rate annuali a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2021 (e che costituirà la prima Data di Rimborso) e successivamente ad ogni Data di Rimborso sino alla Data di Scadenza, secondo il piano di ammortamento riportato nella tabella sottostante.

PIANO DI AMMORTAMENTO PRESTITO*	PIANO DI AMMORTAMENTO SINGOLA OBBLIGAZIONE
---------------------------------	---

DATA	VALORE NOMINALE RESIDUO**	NUMERO RATE CAPITALE	% DI RIMBORSO QUOTA	% DI RIMBORSO QUOTA CUMULATA	VALORE NOMINALE RESIDUO SINGOLA OBBLIGAZIONE	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SINGOLA OBBLIGAZIONE
30 Giugno 2018	15.000.000,00				10.000,00	
31 Dicembre 2018	15.000.000,00				10.000,00	
30 Giugno 2019	15.000.000,00				10.000,00	
31 Dicembre 2019	15.000.000,00				10.000,00	
30 Giugno 2020	15.000.000,00				10.000,00	
31 Dicembre 2020	15.000.000,00				10.000,00	
30 Giugno 2021	15.000.000,00				10.000,00	
31 Dicembre 2021	10.500.000,00	1	30%	30%	7.000,00	3.000,00
30 Giugno 2022	10.500.000,00					
31 Dicembre 2022	6.000.000,00	2	30%	60%	4.000,00	3.000,00
30 Giugno 2023	6.000.000,00					
31 Dicembre 2023	0	3	40%	100%	0	4.000,00

\*Tutti i valori sono da intendersi in Euro.

\*\*Il valore nominale sarà riferito al valore nominale effettivamente sottoscritto e non rimborsato, ferme restando le percentuali di ammortamento indicate in tabella.

Qualora la Data di Scadenza o una Data di Rimborso dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore o a carico dei Portatori delle Obbligazioni, né lo spostamento delle successive Date di Rimborso (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

#### 9. Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- i. **Cambio di Controllo**: il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale Maberfin non detenga più – direttamente o indirettamente – il controllo dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del Codice Civile (il "Cambio di Controllo");
- ii. **Mancato pagamento**: il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa data, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- iii. **Mancato rispetto del Covenant Finanziario**: il superamento (accertato in via definitiva in caso di contestazione), per 2 (due) Date di Calcolo consecutive, dei parametri relativi al Covenant Finanziario di seguito indicati, rilevati alle rispettive Date di Verifica:

DATE DI CALCOLO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
PFN/ EBITDA ≤	3,75	2,75	2,75	2,75	2,75

- iv. **Dichiarazione sul Covenant Finanziario**: la mancata pubblicazione della Dichiarazione sul Covenant Finanziario entro i termini e secondo le modalità di cui all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) a

condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi;

- v. Mancato rispetto degli impegni: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri impegni previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi all'invio di una apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori delle Obbligazioni (o da parte del Rappresentante Comune, ove nominato);
- vi. Procedure concorsuali e crisi: (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo Maberfin di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'Articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), venga fornita evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo Maberfin, ai sensi dell'Articolo 2484 del Codice Civile (o altre disposizioni similari) che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo Articolo 2484 del Codice Civile (o nelle altre disposizioni similari); o (c) il deposito da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo Maberfin presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex Articolo 161 della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex Articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (d) la formalizzazione di un piano di risanamento ex Articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (e) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo Maberfin di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento del relativo Indebitamento Finanziario (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'Articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'Articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- vii. Liquidazione: fatte salve le Operazioni Straordinarie Consentite, l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell'Emittente e/o di una Società Controllata e/o di Maberfin; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente e/o di una Società Controllata e/o di Maberfin; ovvero
  - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente e/o di una Società Controllata e/o di Maberfin;
- viii. Cessione dei Beni: la cessione dei Beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 1977 del Codice Civile;
- ix. Iscrizioni e trascrizioni: l'effettuazione nei confronti dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo Maberfin di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, che possano comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- x. Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

- xi. Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- xii. Listing: l'adozione di un atto, provvedimento o decisione causato dall'Emittente la cui conseguenza sia la mancata ammissione o l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Terzo Mercato;
- xiii. Cross default:
  - a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo Maberfin ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'importo dell'inadempimento di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00);
  - b) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo Maberfin (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della relativa società del Gruppo Maberfin e a condizione che l'importo che l'Emittente e/o altra società del Gruppo Maberfin sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00);
- xiv. Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo a cui non venga posto rimedio entro 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi all'invio di una apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori delle Obbligazioni (o da parte del Rappresentante Comune, ove nominato);
- xv. Certificazione dei bilanci: il revisore legale, o la società di revisione, incaricato/a della revisione legale del Bilancio Individuale e/o del Bilancio Consolidato Maberfin non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti per l'impossibilità di esprimere un giudizio ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- xvi. Privilegio Speciale: la nullità, l'annullamento, l'inefficacia o lo scioglimento in tutto od in parte del Privilegio Speciale ovvero la violazione da parte dell'Emittente di uno o più obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell'Atto di Privilegio Speciale, a condizione che tali violazioni si protraggano per un periodo di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi all'invio di una apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori delle Obbligazioni (o da parte del Rappresentante Comune, ove nominato).

Al verificarsi di un Evento Rilevante e previa delibera dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni, i Portatori delle Obbligazioni potranno richiedere (i) il rimborso integrale delle Obbligazioni e (ii) l'escussione del Privilegio Speciale, da realizzarsi nei modi e nelle forme di cui all'Atto di Privilegio Speciale e nel rispetto delle previsioni di legge applicabili.

Non appena l'Emittente venga a conoscenza del verificarsi di un Evento Rilevante, questo dovrà darne tempestiva comunicazione ai sensi dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*). Prontamente al verificarsi di un Evento Rilevante e comunque entro e non oltre i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla diffusione della comunicazione di cui sopra, l'Emittente dovrà inoltre convocare l'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni

con le modalità di cui all'Articolo 25 (*Varie*), affinché essa deliberi in merito all'opportunità o meno di (i) richiedere all'Emittente il rimborso del Prestito e (ii) di procedere all'escussione del Privilegio Speciale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2419 del Codice Civile, le disposizioni di cui sopra non precludono le azioni individuali dei Portatori delle Obbligazioni, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni *ex* Articolo 2415 del Codice Civile.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla data indicata dai Portatori delle Obbligazioni in una comunicazione scritta – validamente inviata all'Emittente ai sensi del successivo Articolo 25 (*Varie*) e/o con le diverse modalità richieste dalla Borsa di Vienna ovvero dalla normativa applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato) – contenente la richiesta di rimborso, fermo restando che tale data non potrà cadere prima di 30 Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione stessa (la "**Richiesta di Rimborso**"). La Richiesta di Rimborso dovrà contenere l'indicazione (i) dell'Evento Rilevante che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato. A seguito della Richiesta di Rimborso, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Monte Titoli, ai Portatori delle Obbligazioni (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli) e alla Borsa di Vienna anche nel rispetto delle applicabili previsioni del Regolamento del Terzo Mercato e della normativa applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato), l'avvenuta ricezione della Richieste di Rimborso con l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso delle Obbligazioni; (ii) della Data di Rimborso Anticipato; e (iii) dell'ammontare oggetto di rimborso.

Il rimborso di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso a favore dei Portatori delle Obbligazioni*) avverrà alla pari (e quindi per un importo pari all'effettivo Valore Nominale residuo non ancora rimborsato per ciascuna Obbligazione) e comprenderà il rateo di Interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa), senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori delle Obbligazioni.

#### **10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, integrale o parziale, delle Obbligazioni, in coincidenza con le Date di Pagamento che cadono il 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato (totale o parziale) delle Obbligazioni, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni (i) al 104% (centoquattro per cento) del Valore Nominale residuo non ancora rimborsato, qualora il rimborso anticipato avvenga alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2019; (ii) al 103% (centotre per cento) del Valore Nominale residuo non ancora rimborsato, qualora il rimborso anticipato avvenga alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2020; (iii) al 102% (centodue per cento) del Valore Nominale residuo non ancora rimborsato, qualora il rimborso anticipato avvenga alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2021; e (iv) al 101% (centouno per cento) del Valore Nominale residuo non ancora rimborsato, qualora il rimborso anticipato avvenga alla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2022, fermo restando che tale rimborso comprenderà il rateo di

Interessi maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato (esclusa) ed avverrà *pari passu e pro rata* con riferimento a tutte le Obbligazioni.

Il rimborso anticipato a favore dell'Emittente dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori delle Obbligazioni mediante (i) comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Rimborso Anticipato**") inviata al Rappresentante Comune (ove nominato) e pubblicata sul Sito *Internet* nonché (ii) comunicazione a mezzo del circuito Monte Titoli e alla Borsa di Vienna anche nel rispetto delle applicabili previsioni del Regolamento del Terzo Mercato e della normativa applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato), da effettuarsi almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori delle Obbligazioni in relazione ai pagamenti derivanti dal rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

#### **11. Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

Le Obbligazioni sono assistite dal Privilegio Speciale di cui all'Articolo 22 (*Privilegio Speciale*).

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori delle Obbligazioni non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso e/o di qualsiasi altra società.

#### **12. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito – senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito e nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Abusi di Mercato ed il Regolamento del Terzo Mercato) – l'Emittente si impegna, anche ai sensi dell'Articolo 1381 del Codice Civile, nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni:

- (i) a comunicare tempestivamente ai Portatori delle Obbligazioni e al Rappresentante Comune (ove nominato) con le modalità di cui all'Articolo 25 (*Varie*):
  - (a) ogni informazione relativa ad eventuali modifiche significative consentite dell'oggetto sociale e/o della struttura societaria e/o del *core business* dell'Emittente e/o del Gruppo Maberfin intervenute successivamente alla Data di Emissione;
  - (b) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo e/o un Evento Rilevante e, più in generale, ogni altro evento che possa ragionevolmente determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo e/o di un Evento Rilevante;
  - (c) il verificarsi (1) di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito; (2) di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente e



da FSP ai sensi dell'Atto di Privilegio Speciale; (3) di qualsiasi Evento Rilevante; e/o (4) di qualsiasi Evento Pregiudizievole Significativo;

- (d) l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Terzo Mercato su decisione della Borsa di Vienna ovvero dalle negoziazioni su altra piattaforma di negoziazione dove le stesse Obbligazioni dovessero essere negoziate su decisione della Borsa o Autorità competente; e
  - (e) tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari, anche su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato), affinché i Portatori delle Obbligazioni possano esercitare (anche per il tramite del Rappresentante Comune, ove nominato, o del Rappresentante per le Garanzie) i propri diritti e le relative azioni, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (ii) a non cessare, e non far cessare, l'oggetto sociale dell'Emittente e fare in modo che l'oggetto sociale dell'Emittente e/o delle Società Controllate non venga modificato in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o da altra Società Controllata;
  - (iii) a (a) non modificare la propria forma giuridica e/o non apportare modifiche alle clausole del proprio statuto che possano pregiudicare o rendere significativamente più difficoltoso l'esercizio (1) dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni e/o (2) delle azioni del Rappresentante Comune (ove nominato) e/o del Rappresentante per le Garanzie, ai sensi del Regolamento del Prestito e/o dell'Atto di Privilegio Speciale e/o ai sensi di legge e (b) fare in modo che le Società Controllate non modifichino la propria forma giuridica e/o non apportino modifiche alle clausole dei propri statuti che possano pregiudicare o rendere significativamente più difficoltoso l'esercizio (1) dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni e/o (2) delle azioni del Rappresentante Comune (ove nominato) e/o del Rappresentante per le Garanzie, ai sensi del Regolamento del Prestito e/o dell'Atto di Privilegio Speciale e/o ai sensi di legge;
  - (iv) a fare in modo che i propri soci non costituiscano alcun Vincolo sulle azioni dell'Emittente;
  - (v) senza il preventivo consenso dei Portatori delle Obbligazioni o del Rappresentante Comune (ove nominato), a non approvare e fare in modo che non vengano approvate e non eseguire e fare in modo che non vengano eseguite Operazioni Straordinarie ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite;
  - (vi) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi degli Articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 del Codice Civile, a fare sì che, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura almeno pari a quello esistente alla Data di Emissione;
  - (vii) senza il preventivo consenso dei Portatori delle Obbligazioni o del Rappresentante Comune (ove nominato) e fatte salve le Operazioni Straordinarie Consentite e le Operazioni Connesse al Piano Industriale del Gruppo Maberfin, a:
    - (a) non realizzare e fare in modo che le Società Controllate non realizzino investimenti di qualsiasi natura in attività diverse dal, e comunque non collegate con il, *core business* dell'Emittente e/o delle Società Controllate alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e/o dalle Società Controllate;
    - (b) non approvare e fare in modo che non vengano approvate e non eseguire e fare in modo che non vengano eseguite operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimento o disposizione di Beni dell'Emittente e/o di Società Controllate – fatta eccezione per le operazioni realizzate tra

l'Emittente e le Società Controllate ovvero tra queste ultime – qualora (1)(I) il valore unitario di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) e sempreché non determinino un Cambio di Controllo; ovvero (II) per le operazioni che superino tale limite, qualora il valore unitario cumulativo (somma algebrica) di dette operazioni nel corso di ciascun anno solare di durata del Prestito sia inferiore ad Euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) e purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel *core business* dell'Emittente e/o della relativa Società Controllata e sempreché non determinino un Cambio di Controllo (ai fini di cui al presente paragrafo (b)(1), per valore dell'operazione si intende il valore netto contabile dei Beni oggetto di locazione, vendita, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo Bilancio Individuale e/o nel bilancio individuale della relativa Società Controllata approvato antecedentemente alla relativa operazione; rimane inteso che l'Emittente sarà libero di prestare il proprio consenso alla conversione di eventuali crediti verso altre società da essa partecipate in capitale); e (2) tali operazioni non prevedano il pagamento di alcun corrispettivo a favore dell'Emittente e/o delle Società Controllate o prevedano il pagamento di un corrispettivo significativamente inferiore al sopracitato valore netto contabile o comunque a condizioni non di mercato;

- (c) non approvare e fare in modo che non vengano approvate e non eseguire e fare in modo che non vengano eseguite operazioni di acquisizione, affitto e locazione di beni (incluse partecipazioni societarie, aziende e/o rami di azienda) – fatta eccezione per le operazioni realizzate tra l'Emittente e le Società Controllate ovvero tra queste ultime – che comportino cumulativamente impegni di spesa per l'Emittente e/o le Società Controllate eccedenti, per ciascun anno di durata del Prestito, Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00); e
- (d) non costituire e fare in modo che non venga costituito alcun Vincolo su Beni dell'Emittente e/o di Società Controllate a garanzia dell'Indebitamento Finanziario del Gruppo Maberfin o di terzi, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

(viii) a rendere disponibili, attraverso le modalità di cui al successivo Articolo 25 (*Varie*), i seguenti documenti secondo la seguente tempistica:

- (a) trimestralmente, non appena possibile ed in ogni caso entro la fine del mese di calendario immediatamente successivo al termine di ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre):
- indicazione della PFN dell'Emittente e del Gruppo Maberfin al termine di ciascun trimestre solare;
  - fatturato trimestrale dell'Emittente e del Gruppo Maberfin e progressivo dall'inizio di ciascun anno, nonché il relativo confronto con quanto previsto dal *budget*;
  - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e del Gruppo Maberfin rispetto al *budget* e al Piano Industriale del Gruppo Maberfin;
- (b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la situazione economico-patrimoniale semestrale dell'Emittente su base individuale e del Gruppo Maberfin, aggiornata alla data del 30 giugno immediatamente precedente, contenente la descrizione qualitativa (con riferimento al primo semestre dell'anno) dell'andamento dell'Emittente e del Gruppo Maberfin rispetto al *budget*;

- (c) annualmente, entro ciascuna Data di Verifica, i seguenti documenti relativi all'Emittente, a Maberfin e al Gruppo Maberfin:
- il Bilancio Individuale ed il Bilancio Consolidato Maberfin, come debitamente approvati dai rispettivi competenti organi sociali, completi del prospetto dei flussi di cassa e della relazione sulla gestione;
  - relazione del revisore o della società di revisione ai sensi del Decreto Legislativo. n. 39 del 27 gennaio 2010 relativa al Bilancio Individuale e al Bilancio Consolidato Maberfin;
  - relazione del Collegio Sindacale dell'Emittente relativa al Bilancio Individuale e del Collegio Sindacale di Maberfin relativa al Bilancio Consolidato Maberfin;
  - Dichiarazione sul *Covenant* Finanziario;
- (ix) a fornire all'Agenzia di *Rating* entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati al precedente paragrafo (viii)(c) tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile affinché l'Agenzia di *Rating* possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente;
- (x) ad astenersi dal distribuire utili o riserve disponibili fino a quando il *Covenant* Finanziario ecceda il rapporto 2,0, fermo restando che le operazioni di distribuzione saranno ammesse solo ove, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente un Evento Rilevante;
- (xi) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività e a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
- (xii) a porre in essere ogni attività richiesta all'Emittente affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Terzo Mercato, ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Terzo Mercato o del regolamento di altra piattaforma di negoziazione sulla quale le Obbligazioni dovessero essere negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Terzo Mercato per decisione della Borsa di Vienna ovvero su altra piattaforma di negoziazione dove le stesse dovessero essere negoziate per decisione della Borsa o Autorità competente;
- (xiii) non richiedere, per alcuna ragione, l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Terzo Mercato o su altra piattaforma di negoziazione dove le stesse Obbligazioni dovessero essere negoziate (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xiv) a rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xv) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 11 (*Status delle Obbligazioni*), a fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate, dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;

- (xvi) a far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xvii) a non permettere che alcuna delle Società Controllate assuma obblighi contrattuali o Vincoli che:
- (a) limitino il diritto di tale Società Controllata di pagare dividendi o effettuare distribuzioni;
  - (b) non permettano a tale Società Controllata di rispettare qualsiasi tipo di obbligazione di carattere finanziario nei confronti dell'Emittente;
  - (c) limitino il diritto, l'obbligo o la facoltà di tale Società Controllata di trasferire alcuno dei suoi Beni all'Emittente,
- qualora ciascuna di queste operazioni possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xviii) a fare tutto quanto possibile al fine di mantenere e al fine di fare in modo che le Società Controllate mantengano in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del rispettivo *core business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo a comunicare ai Portatori delle Obbligazioni (e al Rappresentante Comune, ove nominato) ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti, permessi e licenze qualora ciò possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xix) a garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l'integrità delle strutture, dei Beni, degli *assets* o di altre componenti del *business*, proprio e di quello delle Società Controllate, rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors and Officers Insurance*);
- (xx) a (a) nominare, alla data dell'assemblea dei soci dell'Emittente che sarà chiamata ad approvare il Bilancio Individuale relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018, una società di revisione di primario *standing*, iscritta nell'apposito registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendole l'incarico di revisione legale del Bilancio Individuale; (b) fare tutto quanto in proprio potere affinché Maberfin nomini, alla data dell'assemblea dei soci di Maberfin che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018, una società di revisione di primario *standing*, iscritta nell'apposito registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendole l'incarico di revisione legale del Bilancio Consolidato Maberfin; e (c) non cambiare e fare tutto quanto in proprio potere affinché Maberfin non cambi, senza il preventivo consenso dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante Comune (ove nominato), la società di revisione rispettivamente nominata ai sensi dei punti (a) e (b) che precedono;
- (xxi) a (a) mantenere in essere, e fare in modo che FSP mantenga in essere, per tutta la durata del Prestito ed in conformità alle previsioni dell'Atto di Privilegio Speciale, il Privilegio Speciale; (b) (1) sottoscrivere, eseguire, depositare e consegnare, e far sì che FSP sottoscriva, esegua, depositi e consegni, tutti gli atti, certificati o documenti e (2) eseguire, porre in essere e compiere, e far sì che FSP esegua, ponga in essere e compia, tutte le azioni, che dovessero risultare necessari od opportuni per preservare la validità, efficacia ed esecuzione del Prestito, del Privilegio Speciale e/o dei diritti dei

Portatori delle Obbligazioni e/o delle azioni del Rappresentante per le Garanzie, nonché per garantirne l'esercizio; e (c) rispettare, ed adempiere puntualmente a, e far sì che FSP rispetti, ed adempia puntualmente a, tutti gli obblighi previsti dall'Atto di Privilegio Speciale;

- (xxii) ad utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli (al netto delle relative spese e commissioni) esclusivamente in conformità al, e al fine di finanziare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi del, Piano Industriale del Gruppo Maberfin;
- (xxiii) a procurare – alle condizioni e nei termini previsti nell'Atto di Privilegio Speciale Intesa Sanpaolo – la cancellazione del privilegio speciale su Beni dell'Emittente di cui al punto (ii) dei Vincoli Esistenti e l'esecuzione di tutte le formalità necessarie a tale scopo;
- (xxiv) ad attivarsi, al ricorrere dei relativi presupposti, per la nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'Articolo 2417, comma 2, del Codice Civile.

### **13. *Covenant* Finanziario**

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base dei dati risultanti dal Bilancio Consolidato Maberfin, che si sia verificata una violazione del *Covenant* Finanziario alla relativa Data di Calcolo, ne darà pronta comunicazione ai Portatori delle Obbligazioni e al Rappresentante Comune (ove nominato) mediante la Dichiarazione sul *Covenant* Finanziario e informativa scritta alla Banca Agente.

Qualora i Portatori delle Obbligazioni o il Rappresentante Comune (ove nominato) ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato Maberfin, che si sia verificata una violazione del *Covenant* Finanziario e l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione all'interno della Dichiarazione sul *Covenant* Finanziario, i Portatori delle Obbligazioni o il Rappresentante Comune (ove nominato) ne daranno pronta comunicazione all'Emittente e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente a rettificare il contenuto della Dichiarazione sul *Covenant* Finanziario, salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione dei Portatori delle Obbligazioni o del Rappresentante Comune (ove nominato).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione del *Covenant* Finanziario sarà demandata (anche su richiesta del Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da 3 (tre) revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dai Portatori delle Obbligazioni o dal Rappresentante Comune (ove nominato) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora i Portatori delle Obbligazioni (o il Rappresentante Comune ove nominato) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente si impegna, nei tempi tecnici minimi strettamente necessari, a presentare presso la Borsa di Vienna la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Terzo Mercato.

La decisione della Borsa di Vienna e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Terzo Mercato, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, vengono comunicate dalla Borsa di Vienna in conformità al Regolamento del Terzo Mercato.

#### **16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

Ai sensi dell'Articolo 32 dello Statuto dell'Emittente, l'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 20 dicembre 2017 come risultante da verbale a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, n. Rep. 59788/13213, depositato ed iscritto a norma dell'Articolo 2436 del Codice Civile.

#### **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori delle Obbligazioni o del Rappresentante Comune (ove nominato), l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori delle Obbligazioni e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori delle Obbligazioni e al Rappresentante Comune (ove nominato) secondo le modalità previste all'Articolo 25 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente solo previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune*) che segue.

#### **18. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti dei Portatori delle Obbligazioni si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **19. Regime fiscale**

Le informazioni di seguito riportate costituiscono solo una sintesi del regime fiscale delle Obbligazioni basato sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data di Emissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi. I Portatori delle Obbligazioni sono perciò tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

Sono a carico dei Portatori delle Obbligazioni unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

## **20. Agente di Calcolo**

Le funzioni dell'agente di calcolo e le funzioni di agente per il pagamento saranno svolte dalla Banca Agente.

L'eventuale mutamento della Banca Agente sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 25 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni della Banca Agente saranno effettuati secondo il presente Regolamento del Prestito e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni.

## **21. Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e Rappresentante Comune**

I Portatori delle Obbligazioni per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (l'**"Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni"**).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e alle relative deliberazioni (documentati per iscritto) sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi (documentati per iscritto) relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'Articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni delibera con le maggioranze previste dall'Articolo 2415 del Codice Civile:

- i. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- ii. sulle modifiche delle condizioni del Prestito (salvo quanto previsto dall'Articolo 17 (*Modifiche*));
- iii. sulla proposta di concordato;
- iv. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- v. sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori delle Obbligazioni.

Si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Secondo il disposto dell'Articolo 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'Articolo 2399 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

L'Articolo 2418 del Codice Civile prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente.

## **22. Privilegio Speciale**

A garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni, alla (o in prossimità della) Data di Emissione, l'Emittente e FSP hanno costituito con atto unilaterale il Privilegio Speciale, in favore del Rappresentante per le Garanzie, il quale agirà in nome e per conto dei Portatori delle Obbligazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile e dell'Articolo 46 del TUB, su alcuni beni mobili dell'Emittente e di FSP, per un importo massimo pari ad Euro 16.500.000,00 (sedici milioni cinquecento mila/00), in conformità all'atto di privilegio speciale allegato al Regolamento del Prestito *sub* Allegato B (l'“**Atto di Privilegio Speciale**”).

Resta inteso che, in caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, il Privilegio Speciale costituito ai sensi dell'Atto di Privilegio Speciale rimarrà iscritto in favore del Rappresentante per le Garanzie, ai sensi dell'Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile e dell'Articolo 46 del TUB.

Tutti i costi, spese ed indennizzi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante per le Garanzie saranno a carico dell'Emittente.

Fermo restando il diritto dell'Emittente e di FSP di richiedere la cancellazione del Privilegio Speciale alle condizioni e ai termini previsti nell'Atto di Privilegio Speciale, l'Emittente ed FSP, a condizione che non si sia verificato e non sia pendente un Evento Rilevante, avranno il diritto di richiedere la riduzione del Privilegio Speciale, alle condizioni, ai termini e con le modalità previste nell'Atto di Privilegio Speciale.

Con la sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle Obbligazioni, ciascun Portatore delle Obbligazioni accetta e riconosce (i) il diritto dell'Emittente e di FSP di ottenere la riduzione e/o la cancellazione del Privilegio Speciale nei casi e nei limiti di cui all'Atto di Privilegio Speciale e (ii) che il Rappresentante per le Garanzie, in nome e per conto dei Portatori delle Obbligazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile ed all'Articolo 46 del TUB, a spese e su richiesta scritta dell'Emittente e di FSP, sarà tenuto a stipulare ed eseguire tutti i documenti, gli atti e le formalità che dovessero essere eventualmente necessari e/o richiesti dalla legge o anche semplicemente opportuni per ridurre e/o cancellare il Privilegio Speciale.

### **23. Identificazione dei Portatori delle Obbligazioni**

L'Emittente potrà, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, richiedere agli intermediari aderenti, tramite Monte Titoli, i dati identificativi dei Portatori delle Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei loro conti.

L'Emittente dovrà procedere in tale senso su istanza dell'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni ovvero di tanti Portatori delle Obbligazioni che rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) delle Obbligazioni emesse e non estinte. In tale ipotesi i relativi costi saranno a carico dei Portatori delle Obbligazioni.

Fermo restando quanto precede, l'Emittente potrà procedere all'identificazione dei Portatori delle Obbligazioni richiedendo (i) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (ii) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti. In ciascuna delle ipotesi precedenti, l'Emittente pubblicherà un comunicato con cui si darà notizia della decisione di procedere all'identificazione dei Portatori delle Obbligazioni, rendendo altresì note le motivazioni o, ove del caso, l'identità dei Portatori delle Obbligazioni istanti.



È in ogni caso fatta salva la facoltà per i Portatori delle Obbligazioni di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi, restando inteso che in assenza di diniego espresso, il consenso a tale comunicazione deve intendersi presunto. In ipotesi di contitolarità di Obbligazioni, il divieto da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

#### **24. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Salvo quanto previsto dall'Articolo 13 (*Covenant Finanziario*), per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori delle Obbligazioni sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

#### **25. Varie**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori delle Obbligazioni saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul Sito *Internet* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* applicabili (inclusa la Normativa Abusi di Mercato, il Regolamento del Terzo Mercato ovvero il regolamento di altra piattaforma di negoziazione sulla quale le Obbligazioni dovessero essere negoziate). In aggiunta a quanto sopra, tutte le comunicazioni con i Portatori delle Obbligazioni potranno essere effettuate anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato).

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori delle Obbligazioni anche tramite Monte Titoli.

Tutte le comunicazioni dei Portatori delle Obbligazioni all'Emittente potranno essere effettuate (anche per il tramite del Rappresentante Comune, ove nominato) per iscritto mediante (i) lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'Emittente, Via Mazzini, 10, 24036 - Ponte San Pietro (BG) ovvero (ii) PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Emittente: [fonderiemariomazzucconi@legalmail.it](mailto:fonderiemariomazzucconi@legalmail.it). L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni (e al Rappresentante Comune, ove nominato) qualsiasi variazione della PEC, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio delle relative comunicazioni all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la dichiarazione di aver preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni fissate (i) nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) nei documenti richiamati nel Regolamento del Prestito, tra i quali il Mandato a favore del Rappresentante per le Garanzie e l'Atto di Privilegio Speciale. In particolare, la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione (a) della nomina di Hassan quale Rappresentante per le Garanzie iniziale; (b) del fatto che il Rappresentante per le Garanzie è stato nominato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile e dell'Articolo 46 del TUB e che agisce quale mandatario con rappresentanza; e (c) del fatto che il Rappresentante per le Garanzie è tra l'altro legittimato ad esercitare, in nome e per conto dei Portatori delle Obbligazioni, tutti i diritti relativi al Privilegio Speciale creato ai sensi dell'Atto di Privilegio Speciale.

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 22 (*Privilegio Speciale*) che precede, per effetto dell'emissione, sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni, (i) l'Emittente si impegna a (a) sottoscrivere e consegnare, e far sì che FSP (per quanto di propria competenza) sottoscriva e consegni, tutti gli atti, certificati

o documenti e (b) compiere tutte le azioni, attività ed adempimenti, e far sì che FSP (per quanto di propria competenza) compia, tutte le azioni, attività e adempimenti, che dovessero risultare necessari od opportuni per preservare la validità ed efficacia del Prestito, del Privilegio Speciale e dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni, nonché il relativo esercizio. A loro volta, i Portatori delle Obbligazioni presenti e futuri si impegnano (per quanto di propria competenza) a, e a far, (a) sottoscrivere e consegnare tutti gli atti, certificati o documenti (ivi incluso l'Atto di Adesione al Mandato) e (b) compiere tutte le azioni, attività ed adempimenti, che dovessero risultare necessari od opportuni per preservare la validità ed efficacia del Prestito, del Privilegio Speciale, del Mandato, dei diritti dei Portatori delle Obbligazioni, nonché il relativo esercizio.

## ALLEGATO A

### ATTO DI ADESIONE AL MANDATO

**A: Rappresentante per le Garanzie**

Dott. Carlo Hassan

Corso Vercelli, 1

Milano – 20144

via pec: [cahassan@sts-pec.it](mailto:cahassan@sts-pec.it)

**Cc: Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A.**

Via Mazzini, 10

24036, Ponte San Pietro (BG)

via pec: [fonderiemariomazzucconi@legalmail.it](mailto:fonderiemariomazzucconi@legalmail.it).

#### OGGETTO: ATTO DI ADESIONE AL MANDATO

Si fa riferimento:

- (1) al prestito obbligazionario di Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. (“FMM”) per un importo nominale complessivo di massimi Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) (denominato «**Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. - Tasso Fisso 6,5% - 2018 / 2023**», ISIN IT0005320756), costituito da massimi n. 1.500 (duecento) titoli di debito al portatore (le “**Obbligazioni**”), il tutto ai termini e alle condizioni del relativo regolamento (il “**Regolamento del Prestito**”);
- (2) al mandato con rappresentanza (il “**Mandato**”) stipulato in data [\*] febbraio 2018, tra il Dott. Carlo Hassan (il “**Rappresentante per le Garanzie**”), da un lato, e i sottoscrittori iniziali delle Obbligazioni, dall’altro, con il quale il Dott. Carlo Hassan è stato nominato quale Rappresentante per le Garanzie degli attuali e futuri portatori delle Obbligazioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile e dell’Articolo 46 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “**TUB**”);
- (3) all’Atto di Privilegio Speciale, su alcuni beni mobili di FMM e della società interamente controllata Fonderia S. Possidonio S.r.l., per un importo massimo pari ad Euro 16.500.000,00 (sedici milioni cinquecento mila/00) (l’“**Atto di Privilegio Speciale**”), a garanzia degli obblighi di FMM derivanti dalle Obbligazioni, costituito in data 8 febbraio 2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile) e dell’Articolo 46 del TUB.

#### 1. Dichiarazione di adesione

Con il presente atto di adesione, [\*] (il “**Nuovo Portatore delle Obbligazioni**”) dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni fissate (i) nel Regolamento del Prestito e (ii) nei documenti richiamati nel Regolamento del Prestito, tra i quali il Mandato a favore del Rappresentante per le Garanzie e l’Atto di Privilegio Speciale.

In particolare, per effetto [della sottoscrizione/dell'acquisto] delle Obbligazioni, il Nuovo Portatore delle Obbligazioni dichiara di aderire al Mandato e di essere vincolato dallo stesso, accettando quindi pienamente (a) la nomina del Rappresentante per le Garanzie; (b) il fatto che il Rappresentante per le Garanzie è stato nominato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 2414-*bis*, comma 3, del Codice Civile e dell'Articolo 46 del TUB e che agisce quale mandatario con rappresentanza; e (c) il fatto che il Rappresentante per le Garanzie è tra l'altro legittimato ad esercitare, in nome e per conto dei Portatori delle Obbligazioni, tutti i diritti relativi al privilegio speciale creato ai sensi dell'Atto di Privilegio Speciale.

## **2. Contatti**

I contatti per il Nuovo Portatore delle Obbligazioni sono i seguenti

[•]

[Via] [Numero]

[Cap] [Città]

[PEC]

## **3. Effetto novativo**

Nulla all'interno del presente atto di adesione comporta un effetto novativo ai sensi degli Articoli 1230 e seguenti del Codice Civile.

## **4. Legge regolatrice e foro competente**

Il presente atto di adesione, e ogni obbligazione non contrattuale relativa allo stesso, sono regolati dal, e dovranno essere interpretati in conformità al, diritto italiano.

Il Tribunale di Milano ha competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia relativa al presente atto di adesione, escluso ogni altro foro eventualmente competente.

---

Rappresentante per le Garanzie

---

[Nuovo Portatore delle Obbligazioni]

**ALLEGATO B**  
**ATTO DI PRIVILEGIO SPECIALE**

[•]

## ALLEGATO C

### VINCOLI ESISTENTI

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione e cioè:

a) Vincoli costituiti dall'Emittente su propri Beni:

1. Ipotecche iscritte per la somma di Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00) a garanzia del mutuo di importo pari ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) concesso da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (ora UBI Banca S.p.A.), con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 23 giugno 2015, n. 57.042/12.307 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 26 giugno 2015 al n. 20.691 Serie 1T, e iscritte a Bergamo in data 29 giugno 2015 ai nn. 25.307/4.142 e a Modena in data 29 giugno 2015 ai nn. 14.829/2.247;
2. ipoteche iscritte per la somma di Euro 2.000.000,00 (due milioni) a garanzia del mutuo di importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) concesso da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (ora UBI Banca S.p.A.), con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 4 aprile 2016, n. 57.893/12.606 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 5 aprile 2016, al n. 11.866 Serie 1T, e iscritte a Bergamo in data 5 aprile 2016 ai nn. 14.806/2.264 e a Modena in data 5 aprile 2016 ai nn. 8.014/1.340;
3. ipoteche iscritte per la somma di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) a garanzia del mutuo di importo pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) concesso da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (ora UBI Banca S.p.A.), con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 10 maggio 2016, n. 58.034/12.647 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 13 maggio 2016 al n. 17.332 Serie 1T, e iscritte a Bergamo in data 13 maggio 2016 ai nn. 21.283/3.386 e a Modena in data 13 maggio 2016 ai nn. 11.762/2.044;
4. ipoteche iscritte per la somma di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), a garanzia del mutuo di importo pari ad Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila/00) concesso da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (ora UBI Banca S.p.A.), con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 28 dicembre 2016, n. 58.724/12.884 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 29 dicembre 2016 al n. 49.652 Serie 1T, e iscritte a Bergamo in data 30 dicembre 2016 ai nn. 54.412/10.387 e a Modena in data 30 dicembre 2016 ai nn. 32.214/5.852; e
5. ipoteche iscritte per la somma di Euro 7.200.000,00 (sette milioni duecentomila/00), a garanzia del mutuo di importo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A., con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 29 novembre 2017, n. 59.743/13.188 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 29 novembre 2017 al n. 44.732 Serie 1T, iscritte a Bergamo in data 30 novembre 2017 ai nn. 53.943/9.454 e a Modena in data 30 novembre 2017 ai nn. 30.278/5.151;

tutte le dette ipoteche di cui ai numeri da 1. a 5. che precedono, gravanti sugli immobili così identificati:

- i. immobili siti nel comune di Ambivere (BG) in Via J. F. Kennedy n. 16, censiti al Catasto dei Fabbricati di detto Comune, nel **foglio 3** con i mappali **2930 subalterno 701**, Via Kennedy

- n.16, piani S1-T-1, categoria D/1, R.C. Euro 109.936,00 (complesso industriale) e **2930 subalterno 702**, Via Kennedy n.16 - p. T, categoria D/1, R.C. Euro 50,00 (cabina ENEL);
- ii. area di pertinenza esclusiva del complesso di cui al punto (i) che precede, censita al Catasto dei Terreni nel foglio 9 (foglio di mappa 3) con il mappale **2930** Ente Urbano di Ha. 3.55.30.; e
- iii. immobile sito nel comune di San Possidonio (MO) in Via Don Giovanni Minzoni n. 14, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune nel **foglio 5** con il mappale **224 b. 3**, Via Don Minzoni n. 14, piani T-1, categoria D/7, rendita catastale Euro 26.395,20;
6. il Privilegio Speciale;
7. il privilegio speciale su beni mobili dell'Emittente, per complessivi Euro 6.000.000 (sei milioni/00), costituito, in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., mediante l'Atto di Privilegio Intesa Sanpaolo;
8. pegno costituito sulla somma di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) depositata sul c/c 8011/1000/66633 intestato a FMM e aperto presso la filiale di Bergamo di Intesa San Paolo S.p.A., a garanzia del mutuo di importo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A., con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 29 novembre 2017, n. 59.743/13.188 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 29 novembre 2017 al n. 44.732 Serie 1T;
9. riserva di proprietà in favore dei rispettivi venditori su alcuni macchinari, per un valore corrispondente al valore dei macchinari di riferimento e complessivamente pari ad Euro 5.651.437,00 (cinque milioni seicento cinquantunomila quattrocento trentasette/00);
- b) Vincoli costituiti da FSP su propri Beni:
10. ipoteca iscritta per la somma di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) a garanzia del mutuo di importo pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) concesso da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (ora UBI Banca S.p.A.), con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 4 aprile 2016, n. 57.893/12.606 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 5 aprile 2016, al n. 11.866 Serie 1T, e iscritta a Modena in data 5 aprile 2016 ai nn. 8.014/1.340, gravante sugli immobili così identificati:
- i. immobile sito nel comune di San Possidonio (MO) in Via Don Giovanni Minzoni n. 14, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune nel **foglio 5** con il mappale **224 sub. 6**, Via Don Minzoni n. 14, piani T-1, categoria D/7, rendita catastale Euro 19.972,00;
11. ipoteca iscritta per la somma di Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) a garanzia del mutuo di Euro 2.000.000 (due milioni/00) concesso da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (ora UBI Banca S.p.A.), con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 10 maggio 2016, n. 58.034/12.647 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 13 maggio 2016 al n. 17.332 Serie 1T, iscritta a Modena in data 13 maggio 2016 ai nn. 11.762/2.044, e gravante sugli immobili così identificati:
- i. immobile sito nel comune di San Possidonio (MO) in Via Don Giovanni Minzoni n. 14, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune nel **foglio 5** con il mappale **487**, Via Mazza (ingresso da via Don Minzoni n. 14), piani T-S1, categoria D/1, rendita catastale Euro 42.400,80;
- ii. area di sedime e di pertinenza del fabbricato di cui al punto i. che precede, censita al Catasto Terreni nel **foglio 5** con il mappale **487**, di Are 81.54, Ente Urbano;

12. ipoteche iscritte per la somma di Euro 7.200.000 (sette milioni duecentomila/00), a garanzia del mutuo di Euro 4.000.000 (quattro milioni/00) concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A., con atto a rogito del Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo, in data 29 novembre 2017, n. 59.743/13.188 di repertorio, registrato presso l'Ufficio di Bergamo 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 29 novembre 2017 al n. 44.732 Serie 1T, e iscritte a Modena in data 30 novembre 2017 ai nn. 30.278/5.151, gravanti sugli immobili così identificati:
- i. immobile sito nel comune di San Possidonio (MO) in Via Don Giovanni Minzoni n. 14, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune nel **foglio 5** con il mappale **224 sub. 6**, Via Don Minzoni n. 14, piani T-1, categoria D/7, rendita catastale Euro 19.972,00;
  - ii. immobile sito nel comune di San Possidonio (MO) in Via Don Giovanni Minzoni n. 14, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune nel **foglio 5** con il mappale **487**, Via Mazza (ingresso da via Don Minzoni n. 14), piani T-S1, categoria D/1, rendita catastale Euro 42.400,80;
  - iii. area di sedime e di pertinenza del fabbricato di cui al punto ii. che precede, censita al Catasto Terreni nel **foglio 5** con il mappale **487**, di Are 81.54, Ente Urbano.